

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/91 DELLA COMMISSIONE****dell'8 agosto 1991****recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,considerando che le modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2385/91 dalla Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato di tale regolamento non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato, punto IV dal regolamento (CEE) n. 2385/91 le diciture relative al « Saarland » e al « Sachsen-Anhalt » vengono soppresse.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.